

Doppia prova e data escludono molti dal permesso temporaneo

Marco Noci

studenti, genitori e richiedenti asilo Una regolarizzazione che rischia di essere inaccessibile per molti stranieri extraUe irregolari, almeno per quanto riguarda la richiesta di permesso di soggiorno temporaneo (sei mesi) per il quale il legislatore ha chiesto una doppia prova: la titolarità di un permesso scaduto dal 31 ottobre 2019, senza che ne sia stato chiesto il rinnovo o la conversione, e la dimostrazione di avere lavorato regolarmente prima di tale data, nei settori del lavoro domestico o nell'agricoltura. Oltre alla dimostrazione di essere stati presenti in Italia l' 8 marzo scorso. Per quanto riguarda la prima prova, l' indicazione della data

spartiacque del 31 ottobre 2019 escluderà tutti gli stranieri che hanno perso successivamente il soggiorno, a voler abbracciare l' ipotesi che la legge volesse dire questo («dal 31 ottobre»), anche se allo stato si ignorano le ragioni all' apposizione di questo termine. Per la seconda, il Dm interministeriale del 27 maggio 2020 ha fornito gli elementi probatori del rapporto di lavoro limitandoli nella sostanza a quelli regolari: impossibile che la retribuzione di un lavoro in nero abbia comportato una busta paga o il pagamento con assegno bancario o bonifico. Trattandosi di un' emersione sarebbe stato più semplice consentire allo straniero di dimostrare l' esistenza di un rapporto di lavoro in nero attraverso un accertamento dell' Ispettorato del Lavoro oppure con un accertamento giudiziale. Per gli stranieri senza permesso che non possono dare queste dimostrazioni, dunque, rimane aperta solo la



strada dell' assunzione. Ammesso di trovare un datore "adeguato" e sperando che ciò non apra le porte a utilizzi distorti delle regole. Tra coloro che, ad esempio, potrebbero rimanere esclusi dalla richiesta di permesso, ci sono gli studenti stranieri - spesso assunti con contratti part time di 20 ore settimanali anche domestico - che ogni anno aspettano la pubblicazione del decreto flussi per convertire il loro permesso in quello per motivi di lavoro. Il problema è che gli studenti, solitamente, sono titolari di un permesso di soggiorno che scade al 31 dicembre di ogni anno, quindi fuori dai requisiti rispetto al 31 ottobre. Un' altra esclusione riguarda i - molti - stranieri autorizzati a rimanere in Italia dai Tribunali per i minorenni per assistere i figli. Il loro permesso ha durata biennale e consente di lavorare regolarmente, ma alla scadenza è preclusa la conversione in lavoro e il genitore deve rivolgersi nuovamente al Tribunale per i minorenni che potrà anche negare il beneficio. Nemmeno gli stranieri richiedenti asilo potranno avanzare richiesta di permesso di soggiorno temporaneo: sebbene titolari di un permesso provvisorio, possono essere regolarmente assunti con un contratto di lavoro a tempo pieno. Impossibile perciò procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro irregolare agricolo o domestico. Altra questione aperta è la prova della presenza in Italia prima dell' 8 marzo 2020. Bene il possesso di referti medici ospedalieri, la notifica di un decreto di espulsione, un invito in Questura per regolarizzare la posizione amministrativa sul territorio nazionale. In attesa delle Faq del ministero dell' Interno, si ritiene che la documentazione utile provante la presenza in Italia possa riguardare anche le tessere nominative di mezzi pubblici; la titolarità di schede telefoniche di operatori italiani, la documentazione di presenza rilasciata da centri di accoglienza e simili e quella di rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia. Allo stato, non dovrebbero essere ritenuti validi gli scontrini e le ricevute fiscali rilasciati da persone fisiche o giuridiche private e le dichiarazioni rese da **notai**, **avvocati**, **commercialisti** o dal datore di lavoro. © RIPRODUZIONE RISERVATA.